

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)

Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Condizioni.

Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_085](#), [Dlgs_14_2019_art_108](#), [Dlgs_14_2019_art_109](#), [Dlgs_14_2019_art_110](#), [Cod_Civ_art_2467](#)